

La ricorrente addebita parimenti alla Commissione di aver limitato ingiustificatamente nella decisione contestata la possibilità di trasferimento delle quote di emissione di CO₂ dal primo (anni 2005-2007) al secondo (anni 2008-2012) periodo di calcolo, il che ha costituito una violazione degli artt. 9, n. 3, nonché 13, n. 2, della direttiva 2003/87/CE. Conseguentemente la ricorrente ha avanzato la censura che la Commissione ha oltrepassato le sue attribuzioni.

La ricorrente addebita ugualmente alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura in relazione alla circostanza che non disponeva, prima dell'adozione della decisione, delle basi fattuali secondo cui la Commissione si prefigeva di decidere. Conseguentemente, secondo la ricorrente, non le è stato possibile, tra l'altro, pronunciarsi sulla conformità della decisione impugnata all'art. 175, n. 2, lett. c), CE e 7, n. 1, CE.

In definitiva la ricorrente fa valere che, adottando la decisione senza consultarsi preventivamente con essa e quindi senza prendere in considerazione lo specifico bilancio energetico della Polonia, è possibile che, con la decisione impugnata, la Commissione abbia messo in pericolo la sicurezza energetica della ricorrente oltrepassando con ciò le sue attribuzioni.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 maggio 2007
— **Daishowa Seiki/UAMI** — **Tengelmann**
Warenhandels-gesellschaft (BIG PLUS)

(Causa T-438/05) (¹)

(2007/C 155/76)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007
— **Marie Claire/UAMI** — **Marie Claire Album (MARIE**
CLAIRE)

(Causa T-148/06) (¹)

(2007/C 155/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.